

## Avviso di notifica per pubblici proclami

Il Consiglio di Stato, VII sezione con decreto presidenziale n. 1060/2024 ha autorizzato la notifica mediante pubblicazione di sintetico avviso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito del ricorso in appello iscritto al n. R.G. 6611/2024, rispettando le seguenti prescrizioni del predetto decreto presidenziale.

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede il numero di registro generale:** Consiglio di Stato, sezione VII, n. R.G. 6611.2024
2. **Nominativi appellanti:**
  - Gemma Assini nata a Telese Terme (BN) il 28.08.1990 (cod. fisc. SSN GMM90M68L086D) residente a Bologna alla via Maurizio Bufalini n.23
  - Rita Di Blasi nata a Belvedere Marittimo (CS) il 20.1.1982 (cod. fisc. DBL RTI 82A60 A773H)
3. **Amministrazione appellata** Ministero dell'Istruzione e del Merito
4. **Estremi atti impugnati in primo grado:**
  - con ricorso introduttivo entrambe le appellanti impugnavano il decreto direttore generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell' Istruzione pubblicato il 17 maggio 2022 ed avente ad oggetto procedura concorsuale straordinaria ai sensi del predetto comma 9 bis dell' art. 59 D.L. cit. ed atti connessi.
  - con ricorso per motivi aggiunti le appellanti impugnavano rispettivamente la graduatoria A022, Scuola secondaria di I grado per la Regione Emilia Romagna pubblicata il 12.9.2023 (prof.ssa Assini) e la graduatoria A028, Matematica e scienze scuola secondaria di I grado per la Regione Emilia Romagna pubblicata il 2.10.2023 (prof.ssa Di Blasi).
5. **provvedimento impugnato in appello:** sentenza T.A.R. Lazio Roma, III sez. n.12351/2024
6. **sintetica indicazione motivi di impugnazione**

Con il I motivo di ricorso in appello (violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della cedu e degli artt. 41 e 47 cdfue nonche' degli artt, 24, 97 e 111 della costituzione e degli artt. 1 e 2 cpc) si è censurato la sentenza impugnata per aver dichiarato l'inammissibilità delle impugnative delle odierne appellanti sul presupposto errato che non sarebbe stata proponibile una unica azione da parte di soggetti iscritti in graduatorie eterogenee per ambito territoriale e classe di

concorso. Ed invece il ricorso collettivo – cumulativo è ammissibile se: a) manchi conflitto di interessi tra i ricorrenti b) vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali tra i ricorrenti. Condizioni sussistenti nella specie in quanto le odierne appellanti, avendo partecipato alla procedura ex art. 59, comma 4 cit del D.L. 73/2021 che non consentiva loro di partecipare al concorso “straordinario bis”, versavano nella medesima situazione sostanziale, che si è poi tradotta in una identica situazione processuale per aver impugnato, con medesime censure di ricorso, prima, uno stesso provvedimento (la clausola escludente del concorso straordinario bis) e poi le distinte graduatorie emesse all’ esito dalle distinte amministrazioni scolastiche territoriali. Il diverso erroneo convincimento del T.A.R. romano si fonda su una interpretazione ingiustificatamente restrittiva della natura dell'azione e del contenuto della domanda che deve essere effettuata secondo criteri che invece salvaguardano l'accesso al giudizio ed alla sua definizione con decisione nel merito (art. 24 Costituzione, pure ribadito dall'art. 13 CEDU).

Nel **II motivo di ricorso in appello** sono state ritrascritte e riproposte le censure svolte in primo grado e non esaminate a seguito della pronuncia di inammissibilità che di seguito si sintetizzano.

**Nel ricorso introduttivo in diritto si sono dedotti**

**1. Premessa contenente brevi riferimenti sulla normativa di interesse**

**2. Irragionevolezza delle disposizioni normative richiamate; violazione del principio meritocratico; violazione degli artt. 3, 97 Cost. perché :**

- irragionevolmente il legislatore avrebbe stabilito di non consentire la partecipazione dei ricorrenti al concorso straordinario bis in quanto, in base alla normativa sopra richiamata, i docenti in questione sarebbero destinati ad ottenere una conversione del loro contratto a tempo indeterminato. Circostanza verificabile solo se il docente dovesse superare la prova disciplinare.
- illogicamente la procedura da cui risultano illegittimamente esclusi si svolge solo su posti delle discipline della secondaria, un percorso completamente diverso dall'assunzione da GPS che consente a coloro che non sono abilitati, ma hanno lavorato da almeno 3 anni nella scuola statale, di potersi abilitare sulla disciplina ed essere assunti sulla classe di concorso.
- L’esclusione dei ricorrenti determina una ingiusta disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo ed agli altri colleghi assunti a tempo determinato che potranno accedere al concorso.
- in contrasto anche con la finalità che dovrebbero avere tutti i concorso ovvero la scelta in base al criterio meritocratico. I ricorrenti sono in possesso di tutti i requisiti per poter accedere al concorso hanno pluriennale esperienza e relativa professionalità. La loro esclusione è in contrasto con il

principio della parità di trattamento e della par condicio che deve governare lo svolgimento di tutti i concorsi pubblici (art. 97 della Costituzione)

- violazione dell'art. 3 della Costituzione stante la palese disparità di trattamento perpetrata tra lavoratori che si trovano in situazioni di fatto identiche tra di loro.

- violazione dell'art. 97 Cost. attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto, a disporre l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 2 d.lgs n. 75/2017

### 3. Eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza. Violazione della par condicio, ingiustizia manifesta.

La scelta del legislatore di prevedere l'esclusione dei ricorrenti lede il diritto dei medesimi di partecipare in condizioni di parità alla procedura concorsuale (Art. 51, 3 Cost, 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (Art. 51 e 97 Cost), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4 Cost).

L'esclusione dei ricorrenti viola il diritto alla sicurezza sociale intesa come l'insieme degli interventi pubblici finalizzati a proteggere gli individui e le famiglie dallo stato di bisogno e dai rischi più gravi della vita (art. 25 della Convenzione Europea dei diritti inviolabili dell'Uomo)

4. Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere per illegittimità manifesta. I provvedimenti impugnati sono in contrasto anche con l'art. 97 della Cost., attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto, a disporre l'esclusione dalla procedura concorsuale qui impugnata. La pubblica amministrazione deve agire secondo i principi dell'imparzialità – correlati al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 della Cost.) – e di buon andamento. Nel caso che ci occupa i provvedimenti impugnati hanno illegittimamente escluso i ricorrenti peraltro senza alcuna ragionevole motivazione.

Si è pure dedotta la violazione :

- dei principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 21 e, più in generale, del capo III della cosiddetta "Carta di Nizza"
- di principi di pari opportunità e uguaglianza .

### 5. violazione del legittimo affidamento.

I ricorrenti sono in possesso dei medesimi requisiti che consentono ai loro colleghi di accedere alla procedura concorsuale qui impugnata e facevano affidamento sulla propria posizione di precari e sulla circostanza che ad altri docenti il legislatore ha consentito loro di partecipare alla procedura (art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

6. Sulla presentazione della domanda in modalità cartacea. Siccome il sistema informatico predisposto dall'Amministrazione per la registrazione delle domande di partecipazione al concorso è stato congegnato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti. Il che in violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione ha costretto i ricorrenti ad inoltrare la domanda di partecipazione in modalità cartacea. La possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità *web*, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994.

**Nei motivi aggiunti** sono stati dedotti gli stessi motivi di cui innanzi come censure di illegittimità derivata avverso i decreti di pubblicazione e delle relative

graduatorie di merito per la Regione Emilia Romagna della procedura concorsuale A022 - Italiano storia, geografia scuola secondaria di I grado - pubblicata il 12.9.2023 (per prof. Assini) e A028 -Matematica e scienze scuola secondaria di II grado -pubblicata il 2.10.2023 (per prof.ssa Di Blasi)

7. **Controinteressati:** Sono controinteressati tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito per le classi di concorso di interesse delle ricorrenti così come indicati nei provvedimenti impugnati in primo grado che potrebbero ricevere pregiudizio dall' accoglimento del ricorso.

Nella graduatoria A022 - Italiano storia, geografia scuola secondaria di I grado - pubblicata il 12.9.2023 (per prof.ssa Assini) si erano classificati primo Giampiero Colaanni nato l' 11.7.74 ed ultimo (posto 279°) Cristina Scopel nata il 22.4.1987. A seguito di ulteriori integrazioni e rettifiche, l'ultima delle quali avvenuta con decreto del 12.10.2023, figura ultima in graduatoria (posto 328°) Luciana Salvadè nata il 17.6.1961

Nella graduatoria A028 -Matematica e scienze scuola secondaria di II grado - pubblicata il 2.10.2023 (per prof.ssa Di Blasi) si sono classificati prima Jade Quartararo nata il 28.11.1982 ed ultima (174°) Sabrina De Carolis nata il 21.3.1984 A seguito di ulteriori integrazioni e rettifiche, l' ultima delle quali avvenuta con decreto del 18.10.2023 figura ultimo in graduatoria (posto 192°) Mario Silletta nato l' 8.1.1984.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

Si allegano altresì il testo integrale del ricorso in appello e del decreto autorizzatorio della notifica

Avv. Luigi D' Angiolella